

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5368 del 19/10/2022
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO ADIBITO A STAZIONE DI TRASFERIMENTO (R13/D15) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE, LOCALITA' BASSONA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5618 del 19/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – LR 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA – **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO ADIBITO A STAZIONE DI TRASFERIMENTO (R13/D15) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE, LOCALITA' BASSONA.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla *Legge n. 241/1990 e s.m.i.* per tale istituto;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale Arpae n. 1633 del 02/04/2019 e s.m.i., la Società Herambiente Spa (P.IVA: 038190031208) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e fino alla data del 31/12/2021, alla gestione dell'impianto adibito ad attività di stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilabili agli urbani sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, località Bassona;
- l'Autorizzazione Unica n. 1633 del 02/04/2019 e smi, sopraccitata, è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA l'istanza presentata in data 20/04/2021 (Pg. Arpae 60463) con cui la Società Herambiente Spa con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, ha richiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica (AU) n. 1633 del 02/04/2019 e s.m.i. per la gestione dell'impianto adibito ad attività di stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilabili agli urbani sito in Comune di Cervia via delle Aie, località Bassona;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, pratica Arpae n. 12801/2021 emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Cervia, località Bassona, la Società Herambiente Spa è autorizzata alla gestione delle attività di trasferimento e stoccaggio (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per il loro trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero finale per un quantitativo annuo pari a 40.000 tonnellate, con un limite giornaliero pari a 300 tonnellate;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 20/04/2021, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante nota Pg. Arpae 71645 del 06/05/2021;
- nell'ambito dei lavori della seduta della conferenza sopracitata, riunitasi in data 04/06/2021, emergeva la necessità, ai fini del completamento istruttorio, di acquisire documentazione tecnica integrativa che veniva esplicitata, tramite formale richiesta, inviata da questo Servizio Arpae al proponente con nota Pg. Arpae 114807 del 22/07/2021, con conseguente sospensione dei termini del procedimento. Nell'ambito della seduta della CdS veniva acquisito il parere favorevole per la matrice rifiuti espresso dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna;
- in data 25/10/2021 (Pg. Arpae 164143) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta, con conseguente riavvio dei termini del procedimento;
- in data 13/12/2021 si riuniva la Conferenza dei Servizi, convocata con nota Pg. Arpae 173699 dell'11/11/2021, ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'esame degli elementi integrativi forniti dal proponente. Nell'ambito dei lavori della seduta, veniva acquisito il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna che confermava la validità delle prescrizioni già contenute nel provvedimento oggetto di rinnovo. La Conferenza terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo senza modifiche dell'AU, restando da acquisire le specifiche prescrizioni da parte del Comune di Cervia e del Consorzio di Bonifica della Romagna con la trasmissione dei relativi pareri di competenza;
- in data 21/01/2022 (Pg. Arpae 9736) veniva acquisita da codesto Servizio Arpae, una comunicazione da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna da cui emergeva la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti/approfondimenti relativi alla gestione, in impianto, del rischio idraulico e alle caratteristiche qualitative delle acque di seconda pioggia;
- in data 31/03/2022 (Pg. Arpae 53573) il proponente inoltrava a Codesto Servizio e a tutti gli enti Coinvolti, la documentazione integrativa a riscontro dei chiarimenti/approfondimenti richiesti dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito della Conferenza risultano acquisiti i seguenti pareri:
 - il parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (Pg. Arpae 85593 del 31/05/2021) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo al Comune di Cervia;
 - il parere favorevole espresso dal Comune di Cervia (Pg. Arpae 9896 del 21/01/2022) relativamente alla conformità urbanistico edilizia dell'impianto e alla matrice impatto acustico;
 - il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Cervia (Pg. Arpae 41520 dell'11/03/2022) relativamente alla matrice scarichi idrici (comprensivo di prescrizioni fornite da Hera Spa' in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato). All'interno del parere di che trattasi, il Comune di Cervia, al fine di migliorare la qualità del refluo scaricato e di ridurre i volumi, suggerisce la copertura dell'area di stoccaggio dei rifiuti;
 - il parere favorevole, con prescrizioni, del Consorzio di Bonifica della Romagna (Pg. Arpae 167270 dell'11/10/2022) per gli aspetti di propria competenza;
 - la relazione tecnica fornita da ARPAE ST relativa allo scarico delle acque di seconda pioggia (Pg. Arpae 190633 del 13/12/2021);
 - risulta altresì acquisita la conferma del nulla osta e delle condizioni in esso contenute (Pg. Arpae 201331 del 31/12/2021), già rilasciato (ed acquisito con nota Pg. Arpae 4831 del 13/04/2018) dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, da cui si evince che: l'impianto in oggetto ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" del Parco Regionale Del Delta del Po dell'Emilia-Romagna (approvato con Del. G.R. n.489/2012) e che l'area di interesse è compresa all'interno della "sottozona (1) AC.AGR".Nel nulla osta rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po viene riportato quanto segue: "Considerato che l'oggetto dell'istanza consiste nel rinnovo dell'autorizzazione n. 1633 del 02/04/2019, ai sensi del comma 12, art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

che La richiesta di rinnovo non prevede alcuna modifica rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Si conferma la validità del nulla osta rilasciato a condizione del rispetto delle condizioni poste con nostra nota prot. n.2611 del 2018:

✓ vengano adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di esercizio in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinario auto-mezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti;

✓ vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti rifiuti prodotti in fase di esercizio;

✓ vengano messe in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare l'impatto sugli ecosistemi ed evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree limitrofe all'impianto;

✓ l'attività per la quale si richiede il rinnovo della vigente autorizzazione di cui al Provvedimento nt.4505 del 30/12/2011 "Rinnovo Autorizzazione alla gestione della stazione di trasferimento (D15-R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" situata nel Comune di Cervia (RA) località Bassona non sia da considerarsi "nuova attività" rispetto la quale l'Ente scrivente dovrebbe esplicitare il proprio diniego, nel rispetto dei contenuti dell'art.25 della Lt.Rt. 06/05";

- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione della Società Herambiente Spa nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Bologna;
- risulta verificato il pagamento effettuato da Herambiente Spa, a favore di ARPAE, delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo dell'autorizzazione, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 e smi, alla Società Herambiente Spa (P.IVA: 038190031208) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4 per la gestione dell'impianto adibito ad attività di stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Comune di Cervia, via delle Aie, località Bassona;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

RICHIAMATO altresì il D.Lgs n.152/2006 e smi, Parte V, e in particolare l'art. 272-Bis che ha introdotto una specifica disposizione dedicata alle emissioni odorigene;

CONSIDERATO che l'attività svolta da Herambiente Spa rientra fra le attività con emissioni potenzialmente odorigene come indicato nell'indirizzo operativo sull'applicazione del sopracitato art. 272-bis della Direzione Tecnica di ARPAE e approvato con determinazione dirigenziale n.DET-2018-426 del 18/05/2018;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, oggetto della presente AU, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15): 900 tonn di rifiuti non pericolosi
- Calcolo importo garanzia finanziaria: tonn. 900 x € 140,00/tonn = € 126.000,00
- Riduzione (40%) per possesso certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 = € 75.600,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO altresì che, avendo esteso la durata fino al 31/12/2022 della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti nell'impianto in oggetto (ns. PG 198818 del 23/12/2021), in ogni caso il gestore continuava l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fino alla decisione espressa dell'Autorità competente in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs n.152/2006 e s.m.i)", per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società Herambiente Spa (P.IVA: 038190031208) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, alla gestione della stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto sito in Comune di Cervia, via delle Aie, località Bassona, come di seguito indicato.
2. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività di gestione della stazione di trasferimento (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
 - **'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima e seconda pioggia, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura;
 - 2b) Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Costituiscono modifica sostanziale:
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi.
3. **DI STABILIRE** che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 75.600,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. **DI DARE ATTO** che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 3. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. **DI CONCEDERE** la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
7. **DI TRASMETTERE** - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Errani Ermanno

**ESERCIZIO ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15)
RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI**

Condizioni

Presso l'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, località Bassona, vengono svolte attività di trasferimento e stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (indifferenziati e da raccolta differenziata) per il loro trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero finale.

All'impianto vengono conferiti i rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dall'ambito territoriale ottimale di Ravenna e dai Comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone, Gambettola, Cesena, Bagno di Romagna, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Borghi, Longiano. Si considera un'operatività dell'impianto di 330 giorni/anno.

In riferimento alla sola frazione organica da raccolta differenziata (EER 20 01 08), in caso di necessità, è ammessa la provenienza anche dall'ambito territoriale ottimale di Rimini.

Prescrizioni

1. I rifiuti urbani e speciali non pericolosi ammessi allo stoccaggio provvisorio (R13/D15) sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	Residui della pulizia delle strade

Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto è fissato pari a **40.000 tonn/anno** con un limite giornaliero pari a **300 tonn**. La capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata in **900 tonn** (300 t/giorno per max 3 gg. lavorativi).

2. Gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso all'impianto sono evidenziati nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 2 – "Layout dell'impianto" – Rev. 0 del 29/03/2021).
3. I rifiuti in stoccaggio devono essere avviati a smaltimento e/o recupero nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi dal conferimento. I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del materiale organico possono permanere all'interno degli idonei cassoni metallici scarrabili a tenuta o, in alternativa, contenitori di dimensioni maggiori con analoghe caratteristiche di copertura e tenuta, per il tempo strettamente necessario a completare il riempimento, che in alcuni periodi dell'anno può superare anche i tre giorni.
I residui che durante le operazioni di scarico possono rimanere all'interno dei cassoni o impigliati nella scocca esterna dei mezzi possono essere rimossi a secco o con getto d'acqua rimanendo comunque sempre all'interno del piazzale di stoccaggio delimitato. La gestione dell'impianto viene garantita secondo le procedure definite con il SGA certificato ISO 14001.
4. L'impianto viene gestito con le procedure e modalità indicate nel "Manuale di gestione operativa" (Elaborato 4 – Rev. 00 del 29/03/2021) predisposto dalla Società Herambiente Spa, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. Ogni aggiornamento del Manuale Operativo in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
5. È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro, oltre quanto di seguito regolamentato con la presente AU in materia di scarichi idrici.
6. La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare copia dei formulari di identificazione dei rifiuti presso l'impianto.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

Il sito di Cervia, località Bassona, adibito ad attività di trasferimento e stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani (indifferenziati e da raccolta differenziata) e speciali non pericolosi, è suddiviso in 4 distinte aree come di seguito descritte.

Area A

Superficie impermeabile scoperta di 1.300 mq, costituita da un piazzale sopraelevato utilizzato per la manovra dei mezzi di grandi dimensioni, le cui acque meteoriche di dilavamento sono classificate acque di prima pioggia.

Area B

Superficie impermeabile scoperta, costituita da un piazzale utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), residui della pulizia delle strade (EER 20.03.03) e rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 20.01.08). Tale area ha una superficie di 725 mq e le acque meteoriche di dilavamento, unite ai percolati prodotti dai rifiuti su di essa depositati, sono classificate come acque reflue industriali.

Area C

Superficie impermeabile scoperta, adibita alla viabilità e al transito dei mezzi di conferimento e di allontanamento rifiuti. Tale area ha una superficie di 1.750 mq e le acque meteoriche di dilavamento ricadenti su di essa sono classificate come acque reflue di dilavamento.

Area D

Superficie impermeabile scoperta della superficie di 740 mq, non suscettibile ad essere contaminata dall'attività svolta in quanto prospiciente ad un fabbricato ad oggi dismesso e pluviali edifici esistenti. Tale area è esclusa dai dettami della DGR 286/05.

Le suddette aree sono soggette a lavaggio e disinfezione, con diverse modalità e frequenze in base alla tipologia di area. Le modalità e le frequenze sono descritte all'interno del "Manuale di gestione operativa" (Elaborato 4 – Rev. 00 del 29/03/2021) il quale viene assunto quale Piano di gestione delle aree scoperte ai sensi della DGR 286/05, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

Ogni aggiornamento del suddetto Manuale costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Area A - Acque di prima pioggia

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'Area A (coefficiente afflusso 1), vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione del volume utile di 9,25 m³ e da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza ed otturatore a galleggiante, del volume utile di 3,05 mc.

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 2 l/s e della densità dell'olio < 0,85 kg/dm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore, nella rete fognaria bianca aziendale recapitante in acque superficiali (scolo Consorziale Bassona) attraverso il punto di scarico S2. Tale punto di scarico è dotato di pozzetto di campionamento denominato PC2, come indicato nella planimetria della rete fognaria Elaborato 3 - Rev 00 del 29/03/2021 allegata alla presente AU.

Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, in rete fognaria pubblica nera collegata al depuratore di Cervia.

Il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore e denominato PC1/a, come indicato nella planimetria della rete fognaria Elaborato 3 - Rev 00 del 29/03/2021 allegata alla presente AU.

Area B - Acque reflue industriali

Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'Area B, unitamente ai percolati prodotti dai rifiuti su di essa depositati ed alle acque di lavaggio e sanificazione dell'area stessa, classificate ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi "Acque reflue industriali", vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di sedimentazione e disoleazione (dotato di filtro a coalescenza ed otturatore a galleggiante) del volume utile 17,67 mc.

Le acque reflue industriali trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, in rete fognaria pubblica nera collegata al depuratore di Cervia.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato individuato nel pozzetto posto a valle del sistema di trattamento e denominato PC1/b, come indicato nella planimetria della rete fognaria Elaborato 3 - Rev 00 del 29/03/2021 allegata alla presente AU.

Area C - Acque reflue di dilavamento

Le acque meteoriche di dilavamento dell'Area C vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di sedimentazione e disoleazione (dotato di filtro a coalescenza ed otturatore a galleggiante) del volume utile di 43,32 mc.

Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, sono scaricate in rete fognaria pubblica nera collegata al depuratore di Cervia.

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento in continuo, in funzione descrizione dei parametri valutati in istruttoria sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è stato individuato nel pozzetto posto a valle del sistema di trattamento e denominato PC1/c, come indicato nella planimetria della rete fognaria Elaborato 3 - Rev 00 del 29/03/2021 allegata alla presente AU.

Area D - Area non assoggettata alla DGR 286/05

Tale area è relativa ad una superficie impermeabile scoperta non suscettibile ad essere contaminata dall'attività svolta in quanto su di essa non si effettuano lavorazioni. Per tale motivo non sono previste specifiche operazioni di lavaggio in riferimento alla stessa ma solo attività di spazzamento manuale o meccanico all'occorrenza.

Per la presenza delle seguenti sostanze pericolose, in concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale: Cromo Totale, Nichel, Rame, Zinco, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, che possono essere rilasciate dalle attività di stoccaggio e movimentazione rifiuti effettuate presso l'impianto, la classificazione degli scarichi in rete fognaria pubblica, risulta essere "scarichi di sostanze pericolose" ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

Prescrizioni

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quelli derivanti da: **acque di prima pioggia (Scarico S1/a)**, **acque di dilavamento (Scarico S1/c)** e **acque reflue industriali (Scarico S1/b)**. I tre scarichi sono ricondotti ad un unico punto finale denominato **S1**.
2. Lo scarico **S1/a** dovrà rispettare i valori limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III** - "Colonna scarichi in rete fognaria" - del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Gli scarichi **S1/b** e **S1/c** dovranno rispettare i valori limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III** - "Colonna scarichi in rete fognaria" - del D.Lgs. n. 152/06 e smi ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

SST <= 1.500 mg/l

BOD <= 4.000 mg/l

COD <= 5.000 mg/l

Fosforo <= 20 mg/l

Azoto Nitroso <= 5 mg/l

Azoto Nitrico <= 100 mg/l

Azoto Ammoniacale <= 200 mg/l

Grassi e oli <= 150 mg/l

Tensioattivi Totali <= 40 mg/l

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico complessivo non superiore a 3.500 mc/anno; 60 mc/h.

Entro i primi 15 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare ad Hera Spa in qualità di soggetto gestore della rete fognaria, un monitoraggio analitico ed una relazione sull'andamento delle concentrazioni degli inquinanti nei reflui scaricati, al fine di definire l'effettiva necessità o il contenimento delle deroghe rilasciate. Inoltre, **ogni 4 anni**, la Ditta dovrà presentare una dichiarazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.

Hera Spa si riserva, comunque, la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **sedimentazione e disoleatore** (su ciascuna linea di scarico relativa all'Area B e Area C);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche Area A);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche Area A);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia Area A);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (posto subito prima del pozzetto di scarico complessivo S1) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico di ciascuna area A; B; C) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
 - **sottocontatori al prelievo idrico** dei servizi igienici.

6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
7. La vasca di prima pioggia a servizio dell'Area A, deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
11. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
14. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione EmiliaRomagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera Spa provvederà ad inviare ad Herambiente Spa a ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

La planimetria della rete fognaria "Elaborato 3 – Planimetria rete fognaria – Revv 00 del 29/03/2021" viene allegata al presente atto autorizzativo.

PRESCRIZIONI GENERALI

16. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza e in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Dovranno essere previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
17. Di seguito si indicano i limiti di rivelabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose oggetto di analisi.

Idrocarburi Totali	0,05 mg/l
Solventi organici aromatici	0,001 mg/l
Cromo Totale	0,010 mg/l
Nichel	0,010 mg/l
Rame	0,010 mg/l
Zinco	0,020 mg/l
Fenoli	0,010 mg/l
Mercurio	0,0005 mg/l
Cadmio	0,001 mg/l
Idrocarburi Totali	0,05 mg/l
Pesticidi Totali	0,001 mg/l
Pesticidi Fosforati	0,001 mg/l

Acque di prima pioggia

18. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia (pozzetto campionamento PC1/a) che attesti la conformità ai limiti stabiliti, per i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Cromo Totale, Nichel, rame, Zinco, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, Mercurio, Cadmio, Pesticidi Totali e Pesticidi Fosforati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale al Comune di Cervia e ad ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.
19. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
20. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.

Acque di seconda pioggia

21. Dovrà essere eseguito con cadenza annuale un campionamento delle acque di seconda pioggia/dilavamento nel pozzetto di campionamento predisposto dalla ditta (PC2-S2), per la ricerca dei medesimi analiti previsti per le acque di prima pioggia. I campioni vengono eseguiti all'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia, condizione che si verifica solo a riempimento della vasca di prima pioggia e con l'attivazione dello scolmatore. Al momento della trasmissione del certificato dovranno essere descritte le modalità di campionamento. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza annuale al Comune di Cervia e ad ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.
22. Dovrà essere effettuato altresì un monitoraggio integrativo dello scarico in questione, effettuando i campionamenti ad ogni evento meteorico significativo con una cadenza massima mensile, in modo da disporre annualmente di almeno 5 o 6 campioni. I campioni vengono eseguiti all'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia, condizione che si verifica solo a riempimento della vasca di prima pioggia e con l'attivazione dello scolmatore. Al momento della trasmissione del certificato dovranno essere descritte le modalità di campionamento. A conclusione del periodo di monitoraggio dovrà essere redatta una relazione di sintesi dei risultati ottenuti. Tale documento dovrà essere inviato al Comune di Cervia, ad Arpa SAC e Servizio Territoriale Distretto di Ravenna per le opportune valutazioni entro 14 mesi dal rilascio della presente AU.

Acque reflue industriali e Acque reflue di dilavamento

23. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali che attesti la conformità ai limiti stabiliti per i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, oli e grassi animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Cromo Totale; Nichel, Rame, Zinco, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, Mercurio, Cadmio, Pesticidi Totali e Pesticidi Fosforati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale al Comune di Cervia e ad ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.
24. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (sedimentatore e disoleatore) al fine di mantenere conformi il volume utile e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
25. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità ai limiti stabiliti per i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, oli e grassi animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Cromo Totale, Nichel, Rame, Zinco, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, Mercurio, Cadmio, Pesticidi Totali e Pesticidi Fosforati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale al Comune di Cervia e ad ARPAE - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.
26. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (sedimentatore e disoleatore) al fine di mantenere conformi il volume utile e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
27. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e all'impianto delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto di Ravenna.

Campionamento e analisi dei sedimenti presenti sul fondo del canale di bonifica Bassona

28. Entro un anno dal rilascio della presente AU, come richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna, dovrà essere effettuato un monitoraggio dei sedimenti presenti sul fondo del canale di bonifica Bassona, così come indicato nella relazione tecnica di chiarimento (capitolo B.3, EL.3_ST 01 RA AU 01 I2 I2 03.00 – Rev 00 del 16/03/2022), trasmessa dal proponente con nota Herambiente prot. n. 4465/22 del 30/03/2022). Gli esiti delle indagini dovranno essere rendicontati all'interno di una relazione tecnica, che verrà inviata al Consorzio di Bonifica della Romagna e, comunque, mantenuta presso l'impianto, a disposizione delle Autorità di Controllo.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.